



MILANO FASHION INSTITUTE

DISCIPLINARE BORSE DI STUDIO

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il Consorzio mette a disposizione 2 (due) borse di studio ogni 30 (trenta) studenti, una a copertura totale dei costi del Master e un'altra a copertura parziale 50%, per coloro che dimostrano di possedere determinati requisiti reddituali e di merito che saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione costituita ad hoc (la “Commissione”).

Articolo 2 – Requisiti di merito

Il candidato che intende richiedere una borsa di studio dovrà presentare la seguente documentazione:

- (i) lettera motivazionale;
- (ii) autocertificazione del voto di laurea e voti conseguiti per gli esami sostenuti durante il corso di laurea. Il GPA degli studenti laureati deve essere almeno pari 3.5/4.0 (per studenti italiani pari ad almeno 105/110, per i laureandi media del 27/30);
- (iii) autocertificazione relativa alla data di immatricolazione e alla data di laurea, se già in possesso della laurea;
- (iv) curriculum vitae;
- (v) eventuale portfolio.

Articolo 3 – Requisiti economici

Oltre ai requisiti di merito sopra indicati, il candidato potrà partecipare all'assegnazione delle borse di studio qualora, per l'anno accademico di riferimento, presenti un ISEE/ISEE parificato non superiore ad Euro 35.000.

sezione 3.1 – Certificazione ISEE

La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (di seguito “ISEE”), come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Per l'a.a. [2025/2026] i redditi a cui fare riferimento sono quelli percepiti nell'anno solare [2023] e il patrimonio sia immobiliare che mobiliare posseduto al [2023].

L'ISEE è un'attestazione che ogni cittadino può ottenere gratuitamente presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (“DSU”) direttamente online, attraverso il portale Inps o presso i Centri Assistenza Fiscali.

Per garantire l'uniformità di trattamento di tutti i richiedenti i benefici, la data di sottoscrizione della DSU non deve essere successiva al 30/11/2024, termine fissato per la richiesta di Borsa di Studio pena l'esclusione dalla selezione.

Possono inoltre presentare la domanda per i benefici del diritto allo studio, gli studenti in possesso di ISEE corrente in corso di validità come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013 e modificato dall'art. 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Lo studente dovrà fornire copia digitale dell'ISEE tramite procedura online ma non oltre il termine del [30 novembre 2024], pena l'esclusione dalla graduatoria.

sezione 3.2 - Limiti reddituali e patrimoniali

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli studenti devono avere un ISEE il cui: a) Indicatore di Situazione Economica Equivalente Universitario non sia superiore ad Euro 24.335,11.

Il superamento del suddetto parametro comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

sezione 3.3 - Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art.8 del DPCM 159/13 e dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 1320/2021 che ha modificato il requisito minimo di reddito, lo studente è considerato autonomo esclusivamente quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- (i) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- (ii) redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni (per i due anni di imposta precedenti), non inferiori ad Euro 9.000,00.

I due requisiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; la mancata ricorrenza anche solo di un requisito comporta una valutazione dell'Attestazione ISEE come non conforme.

sezione 3.4 - Valutazione della condizione economica e patrimoniale degli studenti con nucleo familiare in possesso di redditi e patrimoni all'estero

Gli studenti con cittadinanza estera oppure con cittadinanza italiana e residenza all'estero, appartenenti ad un nucleo familiare che produce e possiede redditi e patrimoni all'estero, non possono richiedere un'attestazione ISEE.

A questi studenti sarà richiesta la documentazione relativa alla condizione economica del nucleo familiare. Per tali studenti, in base alla documentazione presentata, il Consorzio provvederà al calcolo del valore ISEE parificato, per la verifica dei limiti di reddito e per l'attribuzione della corretta fascia di reddito.

Gli studenti con cittadinanza estera, ai fini del calcolo dell'ISEE parificato da parte del Consorzio, dovranno presentare la seguente documentazione:

- (i) certificato rilasciato da un ufficio anagrafico o altro ente pubblico competente in base all'ordinamento del Paese di provenienza attestante la composizione del nucleo familiare: se presente un solo genitore specificare se separato/divorziato, vedovo, non convivente (in questo caso è necessario avere i dati del genitore non convivente);
- (ii) documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante i redditi percepiti nell'anno solare [2023] da tutte le persone che compongono il nucleo familiare (specificare se i redditi sono prodotti per lavoro dipendente, autonomo, pensione). In caso non sia stato prodotto alcun reddito la documentazione deve contenere una dichiarazione dove si specifica la mancanza di reddito per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;
- (iii) documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio mobiliare posseduto da tutte le persone presenti nel nucleo familiare al [31/12/2023]: depositi, azioni o titoli di investimento, assicurazioni sulla vita, patrimonio netto della società di cui si è titolari o dell'impresa. In caso non si possieda patrimonio mobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio mobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia;
- (iv) documentazione rilasciata dagli uffici competenti del Paese di provenienza attestante il patrimonio immobiliare posseduto alla data del [31/12/2023] di tutte le persone presenti nel nucleo

familiare con indicazione dei metri quadrati dei singoli immobili. Specificare se l'immobile è casa di residenza o altro. In caso non si possieda patrimonio immobiliare la documentazione deve contenere una dichiarazione della mancanza di patrimonio immobiliare per ciascuna persona presente nello stato di famiglia. La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti Autorità del Paese in cui i patrimoni e i redditi sono stati prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane all'estero.

Il Consorzio sulla base della documentazione sopra menzionata e prodotta, calcola il valore ISEE parificato applicando le seguenti regole:

- (i) somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell'anno solare [2023];
- (ii) 20% della somma dei patrimoni mobiliare ed immobiliare posseduti da ogni singolo componente il nucleo familiare alla data del [31/12/2023]; per il calcolo del patrimonio immobiliare sono considerati esclusivamente i fabbricati, che saranno valutati ad Euro 500,00 al mq;
- (iii) il valore ISEE parificato è determinato dalla somma degli elementi su indicati a cui sono applicate le franchigie riguardanti il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la scala di equivalenza stabilita dal DPCM 159/2013 n. 159.

Lo studente potrà completare l'invio della documentazione, sempre con procedura on line, ma non oltre il termine del [30 novembre 2024], pena l'esclusione dalla graduatoria.

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico/apolide dovranno presentare copia della certificazione di status di rifugiato politico/apolide rilasciata dal Ministero degli Interni Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia e munirsi di un'attestazione ISEE, con sottoscrizione della DSU entro i termini precedentemente indicati.

Articolo 4 – Valutazione dei requisiti

Per il processo di selezione e la valutazione dei singoli candidati sarà costituita una Commissione ad hoc ("**Commissione**") composta dai seguenti membri:

- (i) il membro del Consiglio Scientifico nominato dal corpo docente ai sensi dell'articolo 15.1 (iii) dello Statuto;
- (ii) un dipendente del Consorzio selezionato dal Direttore Generale; e
- (iii) due membri individuati rispettivamente da ciascun Consorzio Fondatore.

Per la valutazione della documentazione relativa ai requisiti, la Commissione potrà assegnare un massimo di 30 punti così suddivisi:

- 1) fino ad un massimo di 2 punti per la valutazione della lettera motivazionale;
- 2) fino ad un massimo di 2 punti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese;
- 3) fino ad un massimo di 4 punti per la valutazione della autocertificazione relativa al voto di laurea ed alla media dei voti conseguiti per gli esami sostenuti durante l'ultimo anno;
- 4) fino ad un massimo di 4 punti per la valutazione del curriculum vitae;
- 5) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione dei requisiti economici; e
- 6) fino ad un massimo di 8 punti per l'appartenenza a categorie svantaggiate (in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari). Al termine del processo di selezione verrà pubblicata al link [<https://www.milanofashioninstitute.com/it/scholarships/>], una graduatoria di tutti i candidati a partire da quello che ha ottenuto il punteggio complessivamente più alto per poi proseguire, in ordine decrescente, con coloro che hanno ottenuto un punteggio via via più basso. L'esonero, totale o parziale, dal pagamento della retta del Master sarà concesso ad un numero di candidati pari al numero di borse di studio previste per l'anno scolastico di riferimento.

Articolo 5 – Modalità e tempistiche di erogazione

La borsa di studio permetterà allo studente selezionato di essere esonerato, totalmente o parzialmente al 50%, dal pagamento della retta che avrebbe dovuto versare per l'iscrizione al Master dedicato.

Articolo 6 – Decadenza del beneficio

Lo studente assegnatario della borsa di studio decade dal beneficio nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora non presenti nei tempi e nelle modalità richieste dalla Commissione l'eventuale documentazione originale per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- 2) qualora lo studente rinunci agli studi nel corso dell'anno;
- 3) qualora lo studente non risulti regolarmente immatricolato/iscritto nell'anno accademico per il quale ha ottenuto il beneficio economico.

Il Direttore Generale provvedere a comunicare allo studente tramite raccomandata a/r la decadenza dal beneficio economico.

Nell'ipotesi in cui lo studente abbia già ottenuto l'esonero dal pagamento della retta, sarà tenuto alla restituzione di tale somma entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

La Commissione si riserva tuttavia la possibilità di valutare i singoli casi e poter prendere provvedimenti speciali in merito.